

COPIA

COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE N. 219 10

N. 15 DEL 15.02.2016

OGGETTO: "Nomina Collegio Revisori dei Conti – triennio 2015/2018. Rettifica con annullamento in autotutela di parte della deliberazione C.C. n. 69 del 18.12.2015".

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 13.25 nella Casa Comunale, alla I^ convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) WHEELER SEAN CHRISTIAN	P	12) LIGAS COSTANTINO	P
2) DE MARCO LOREDANA	P	13) MARONGIU CARLO	. P
3) BIGELLA GAVINO	P	14) MUCELI ANTONELLO	P
4) CAPPELLINI SARA	P	15) MURA LUCIANO	P
5) CARTA ALESSANDRO	P	16) PINTUS MASSIMO	P
6) CONTICELLI PAOLA ROSSANA	P	17) PIRAS CLAUDIO	P
7) COSSU MASSIMO ANDREA	P	18) TANDA GIANLUCA	P
8) DEMELAS ANTONIA	P	19) TELLINI DAVIDE	P
9) FALCHI ANDREA	P	20) TOLU FRANCESCO MASSIMO	P
10) FALCHI SAMUELA	P	21) VELLUTO GIULIANO	P
11) LEDDA MASSIMILIANO	P		

Assegnati n. 21

Presenti n. 21

In carica n. 21

Assenti n. 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariuccia Cossu.

- il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.
- il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole.

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

IL CONSIGLIO COMUNALE

<u>VISTA</u> la proposta di deliberazione n. 9 del 04.02.2016, a firma dell'Assessore Dott. Donato Forcillo, predisposta dal Dirigente dell'Area Bilancio, Finanze, Tributi, Programmazione e Risorse Economiche, con la quale si propone: "Nomina Collegio Revisori dei Conti – triennio 2015/2018. Rettifica con annullamento in autotutela di parte della deliberazione C.C. n. 69 del 18.12.2015".

<u>RILEVATO</u> che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dott. Francesco De Luca, Dirigente dell'Area Bilancio, Finanze, Tributi, Programmazione e Risorse Economiche in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

IL PRESIDENTE

Alla ripresa dei lavori comunica che la conferenza dei capigruppo decide il rinvio del punto all'o.d.g. per ulteriori accertamenti.

Sentiti gli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito di cui al verbale digitale del 15.02.2016, conservato agli atti;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

Presenti e votanti nº 21 Consiglieri, ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rinvia il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Nomina Collegio Revisori dei Conti – triennio 2015/2018. Rettifica con annullamento in autotutela di parte della deliberazione C.C. n. 69 del 18.12.2015".

Il Presidente del Consiglio Comunale

Loredana De Marco

Il Segretario Generale

Dott.ssa Marinecia Cossi

POT. N. 35 10 Del 12.02.2016

Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

Proposta deliberazione

N. S DEL 12 02 2016 CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina Collegio Revisori dei Conti Triennio 2015–2018 –Procedimento di rettifica con annullamento in autotutela di parte della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2015

Il Dirigente dell'Area Servizio Finanziario, su proposta dell'Assessore al Bilancio Dott. Donato Forcillo

Premesso che

Questo Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 18.12.2015 ha nominato i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per il triennio 2015-2018 e più precisamente: Contini Paola con le funzioni di Presidente del collegio (voti 12), Coghene Mirko (voti 10) e Masala Antonio (voti 9).

Primo dei non eletti è risultato Masala Francesco (voti 8).

Con nota del 28.01.2015 il Dott. Francesco Masala ha chiesto il ritiro in autotutela della predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2015 per la parte in cui si è proceduto alla nomina del Dott. Antonio Masala, in quanto privo del requisito dell'iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con conseguente domanda di subentro del richiedente in quanto primo dei non eletti che segue nella graduatoria dei candidati più votati;

Rilevato che l'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 prevede, al comma 2, che i componenti del collegio dei revisori siano scelti:

- a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri

Rilevato inoltre che, ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 28.06.2005, il richiamo agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Ragionieri di cui alle citate lettere b) e c) dell'art. 234 comma 2 TUEL si deve intendere riferito alla Sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili.



Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 234 del TUEL in combinato disposto con il D.Lgs. n. 139/2015, che ha unificato l'Albo dei Commercialisti con l'Albo dei Ragionieri facendoli confluire nella sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili, il Collegio dei revisori degli enti locali, con popolazione superiore a 15000 abitanti, è formato da tre membri, dei quali uno iscritto al Registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, e due iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili.

Dato atto che l'Avviso per la nomina del collegio dei revisori per il triennio 2015-2018 del 30.10.2015, pubblicato dal 30 ottobre al 14 novembre 2015, prevedeva, in conformità alle predette disposizioni di legge, quali requisiti per la presentazione della candidatura e la nomina, l'iscrizione ad uno dei seguenti albi:

- a) Registro dei revisori contabili (in riferimento all'art. 234 comma 2 lettera a) del TUEL);
- b) sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili (in riferimento all'art. 234 comma 2 lettere b) e c) del TUEL);

Vista pertanto la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2015, avente ad oggetto la nomina del Collegio dei revisori per il triennio 2015-2018, dalla quale si evincono le seguenti risultanze:

Cognome e nome	N.ro iscrizione registro o	Numero di voti		
candidato	albo	riportato		
Contini Paola	15769 Reg. Revisori	12		
Coghene Mirko	453 Sez. A Albo Commerc.	10		
Masala Antonio	167745 Reg. Revisori	9		
Masala Francesco	424 Sez. A Albo Commerc.	8		

Considerato che il Dott. Antonio Masala, terzo nominato nel Collegio dei revisori dei conti, è iscritto nel Registro dei revisori contabili (ciò che gli ha consentito di partecipare al procedimento ai fini della nomina quale Presidente del Collegio, ove avesse riportato il maggior numero di voti tra gli aspiranti in possesso di detta iscrizione) ma non alla Sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili:

Considerato:

- che per quanto concerne il componente iscritto nel Registro dei revisori contabili, con le funzioni di Presidente del Collegio, questo Consiglio Comunale ha nominato la Dr.ssa Paola Contini in quanto candidato più votato in sede di elezione;
- Che ai sensi del citato art. 234 del TUEL in combinato disposto con il D.Lgs. n. 139/2005, gli altri due componenti del Collegio devono essere individuati tra i candidati che hanno



riportato più voti tra gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili;

Rilevato pertanto:

- che la nomina del Dott. Antonio Masala si è manifestata erronea in quanto lo stesso non è iscritto alla predetta sezione dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili;
- che la nomina quale terzo componente avrebbe pertanto dovuto ricadere sul candidato iscritto nella sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili che ha riportato più voti dopo il secondo nominato tra gli iscritti alla predetta articolazione, Dott. Mirko Coghene, quindi nella fattispecie sul Dott. Francesco Masala, il quale ha proposto l'istanza di autotutela, rappresentando la possibilità di agire in sede giudiziale per la tutela delle proprie ragioni ed interessi;

Considerato che l'erroneità della nomina del Dr. Antonio Masala si configura come illegittimità della medesima per violazione dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che con nota del 4.2.2015 a firma congiunta del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario si è proceduto a comunicare al Dr. Antonio Masala e al Dr. Francesco Masala l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss della L. 241/1990 volto alla rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2015, con annullamento in autotutela della nomina del Dott. Antonio Masala, in quanto privo del requisito dell'iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili come previsto ai sensi dell'art. 234 del TUEL in combinato disposto con il D.Lgs. n. 139/2015, e conseguente surroga del candidato che segue nella graduatoria dei più votati, Dott. Francesco Masala, in possesso del predetto requisito.

Rilevato che:

• il Dr. Antonio Masala tramite il proprio legale ha presentato le proprie controdeduzioni con nota inviata in data 11.2.2016 con la quale contesta la sussistenza dei presupposti dell'annullamento affermando che l'art. 234 comma 2 TUEL sarebbe stato abrogato dall'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138 del 2011 che prevede che "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".



- Secondo l'interessato detta disposizione ai fini della composizione del collegio dei revisori
 dei conti avrebbe eliminato la distinzione tra le diverse figure professionali prevedendo
 quale unico requisito quello di essere iscritto al registro dei revisori legali.
- Tale prospettazione sarebbe confermata dalla L.R. Sardegna n. 2 del 4.2.2016 che all'art. 36
 prevede il meccanismo di nomina dei revisori dei conti senza alcuna differenziazione tra
 categorie professionali facendo riferimento esclusivamente all'iscrizione nel registro dei
 revisori legali cui il Dr. Antonio Masala è iscritto.

Vista la L.R. Sardegna n. 24 del 2012 n. 24 "Norme in materia di revisione contabile degli enti locali" come modificata dall'art. 3 comma 3 della L.R. Sardegna n. 3 del 8.2.2013, peraltro richiamata da questo Consiglio Comunale nella deliberazione n. 69 del 18.12.2015, che all'art. 1 prevede che "Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all' articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)"

Rilevato

- che la legge regionale di riforma organica degli enti locali, ovvero la L.R. n. 2 del 4.2.2016, non può essere applicata al procedimento in questione considerato che la deliberazione oggetto di autotuela è intervenuta in data 18.12.2015 quindi ben prima dell'approvazione della predetta legge che peraltro è entrata in vigore solaanto in data 12.2.2016, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAS avvenuta in data 11.2.2016 (BURAS n. 6 Parte I)
- che peraltro proprio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 2/2016 il nuovo criterio di individuazione (mediante estrazione pubblica) dei revisori diviene operativo a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge medesima.

Considerato pertanto che nel caso di specie il rinnovo dell'organo di revisione è avvenuto con deliberazione del 18.12.2015 ed avviato con l'avviso del 30.10.2015 pubblicato dal 30 ottobre al 14 novembre 2015, quindi ben prima dell'approvazione ed entrata in vigore della normativa regionale di riforma degli enti locali e che allo stesso debba quindi applicarsi ai sensi del citato art. 1 L.R. 24/2012 la disciplina previgente all'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, ovvero l'art. 234 TUEL in combinato disposto con il D.Lgs. n. 139/2015, in forza del quale il Collegio dei revisori degli enti locali, con popolazione superiore a 15000 abitanti, è eletto dal Consiglio Comunale e formato da tre membri, dei



quali uno iscritto al Registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, e due iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili.

Considerato pertanto che la nomina del Dr. Antonio Masala è erronea ed illegittima in quanto lo stesso in possesso dell'iscrizione al Registro dei revisori contabili avrebbe potuto far parte del Collegio soltanto come presidente, carica per la quale questo Consiglio ha però espresso il maggior numero di voti in favore della Dr.ssa Contini Paola, e non anche come semplice componente in quanto privo del requisito dell'iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei commercialisti ed esperti contabili

Rilevato che sussiste un interesse pubblico all'annullamento in autotutela della nomina illegittima, finalizzata alla costituzione del Collegio dei Revisori con tutti i componenti in possesso dei requisiti e delle competenze professionali previste dalla legge, nonché per prevenire il possibile contenzioso ad oggi ancora attivabile dal candidato pretermesso, che potrebbe interferire con il corretto svolgimento delle attività in capo all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra svolte, data l'erroneità della nomina del Dott. Antonio Masala quale componente del Collegio dei Revisori e la conseguente illegittimità della medesima, disporne l'annullamento in autotutela, procedendo contestualmente allo scorrimento della graduatoria dei più votati ai fini della nomina del candidato che segue, in possesso dei requisiti di legge:

Rilevato che il potere di autotutela viene esercitato entro un termine ragionevole considerato che il provvedimento da rettificare è stato adottato da meno di due mesi;

Visto l'art. 21 nonies della L. 241/1990;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente,

- a) di annullare in autotutela la propria deliberazione n. 69 del 18.12.2015 limitatamente alla parte in cui si è proceduto alla nomina del Dott. Antonio Masala quale terzo componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto illegittima per violazione dell'art. 234 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 139/2015, trattandosi di soggetto privo del requisito dell'iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Commercialisti ed esperti contabili;
- b) di nominare in sostituzione del Dr. Antonio Masala il candidato che segue nella graduatoria dei più votati, nella persona del Dott. Francesco Masala, in possesso del predetto requisito;
- c) i restanti contenuti di cui alla deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2015 si intendono confermati in quanto compatibili;

d) per effetto di quanto deliberato ai precedenti punti a), b) e c) l'organo di revisione economico finanziaria di cui all'art. 235 del D. Lgs 267/2000 per il triennio 2015 -2018 è così composto:

Cognome e nome	N.ro iscrizione registro o	Numero di voti		
candidato	albo	riportato		
Contini Paola	15769 Reg. Revisori	12		
Coghene Mirko	453 Sez. A Albo Commerc.	10		
Masala Francesco	424 Sez. A Albo Commerc.	8		

e)	di	comunicare	al	Tesoriere	Comunale	entro	20	giorni	dalla	data	di	esecutività	del	presente
		edimento i no										•		

Di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,	4°
comma del D.Lgs 267 del 18.08.2000, per la seguente motivazione: stante l'urgenza dovuta alla necess	
che l'organo di revisione possa operare quanto prima nella completezza del collegio composto	dai
membri nominati in possesso dei requisiti e delle qualifiche di legge.	

L'ASSESSORE	·
300 1/10	

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente F.to Sig.ra De Marco Loredana	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Mariuccia Cossu
Attesta che la presente deliberazione viene affissa in da pretorio comunale al n del regi	ta 18 FEB, 2016 all'albo stro (art. 37 L.R. n. 2 del 11.02.2016).
	F.to Il Messo Comunale Il Messo Notificatore Giau Giuseppe
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 37 L.R. pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni co elenco ai capogruppo consiliare con il n	nsecutivi e contestualmente comunicata in
Porto Torres, lì 1 8 FEB 2016	
	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Mariuccia Cossu
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	E DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione, è stata pubblica Comune per quindici giorni consecutivi dal 1 1 F F (37 L.R. n. 2 del 11.02.2016).	ata mediante affissione all'Albo Pretorio del B., 2016 al 0 4 MAR, 2016
	(Il Segretario Generale) Dott.ssa Mariuccia Cossu
• La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 11.02.2016:	
Porto Torres, lì	
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo	(Il Segretario Generale) Dott.ssa Mariuccia Cossu